



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof.ssa M Rispoli Farina - Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro
Avv. D. Patera – Membro supplente

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta dell'11 giugno 2021, in relazione al ricorso n. 5147, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell'Arbitro concerne il tema della responsabilità dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in particolare sotto il profilo del ritardo nell'esecuzione di un ordine di disinvestimento. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. Dopo aver presentato reclamo in data 3 maggio 2019, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del 28 giugno dello stesso anno in maniera giudicata insoddisfacente, il ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente – che agisce in qualità di esecutore testamentario di [Omissis] come da testamento pubblico del 29 maggio 2017 – espone di aver richiesto all'intermediario, in data 15 ottobre 2018, di procedere alla liquidazione di una serie di titoli di proprietà del testatore (in totale n. 18 strumenti finanziari per la gran parte quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e titoli di stato), il tutto come da autorizzazione resa dal Tribunale a seguito di ricorso *ex art. 703*, quarto comma, c.c. Il ricorrente prosegue osservando che la richiesta non veniva evasa, tanto da costringerlo a reiterarla in data 3 dicembre. L'intermediario provvedeva quindi a darvi esecuzione solo il 31 dicembre 2018.

Il ricorrente lamenta che il ritardo di oltre due mesi, rispetto alla prima richiesta, ha determinato una perdita di valore degli strumenti finanziari di € 26.989,54, e pertanto chiede che tale danno venga ristorato dall'intermediario.

3. L'intermediario si è regolarmente costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente premette alcune considerazioni in fatto al fine di contestualizzare la vicenda. In particolare, l'intermediario rappresenta che dopo la morte del testatore, titolare di un deposito titoli, avvenuta il 13 agosto 2017, l'esecutore testamentario, al fine di dare esecuzione a due legati di somme di denaro disposti dal *de cuius* con il testamento, per l'ammontare di € 1.500.000,00 ciascuno, non rinvenendo nell'asse la liquidità sufficiente, chiedeva, previa autorizzazione del Tribunale, la vendita dei titoli presenti nel *dossier*.

Il resistente contesta gli addebiti di negligenza. Al riguardo il resistente rappresenta che con riferimento agli strumenti finanziari «*la prassi operativa*», in conformità con l'articolo 68, comma 6, secondo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, prevede l'assunzione dei titoli in capo agli eredi «*ai fini del calcolo delle future plusvalenze/minusvalenze, al valore riportato nella dichiarazione di successione e non al costo che avevano in capo al defunto*». Secondo l'intermediario il preteso ritardo addebitatogli nell'esecuzione degli ordini di disinvestimento sarebbe dipeso unicamente dalle difficoltà conseguenti al fatto che la possibilità per gli eredi di vendere o trasferire gli strumenti finanziari presenti sul deposito riferibile al *de cuius* senza prima aprire un deposito titoli a loro nome «*costituisce eccezione rispetto al normale quadro operativo*», trattandosi oltretutto

di una possibilità di norma preclusa per gli OICR di diritto estero, quali erano, per la metà, i titoli presenti nel *dossier* e a cui si riferiva la richiesta di vendita avanzata dall'esecutore testamentario. L'intermediario sostiene comunque di aver informato il ricorrente, al momento della richiesta, della circostanza «*che tale gestione non ordinaria avrebbe (...) necessitato di tempi maggiori e più lunghi*», dipendenti dal dover gestire le complesse tematiche fiscali.

4. Il ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative di cui all'art. 11, comma 5, Regolamento ACF.

Il ricorrente deduce l'infondatezza della spiegazione del ritardo offerta dall'intermediario, osservando che se la ragione fosse davvero dipendente dalla necessità di rispettare quanto prescritto dall'art. 68, comma 6, secondo periodo del TUIR, l'intermediario, in realtà, «*non avrebbe potuto affatto liquidare i titoli, non solo ritardarne la liquidazione*». Il ricorrente nega, altresì, di essere stato informato che una siffatta richiesta di disinvestimento avrebbe necessitato di tempi maggiori rispetto a quelli ordinari, osservando come il resistente non abbia fornito al riguardo alcuna prova. Il ricorrente sostiene che l'intermediario si sarebbe limitato a segnalargli solo, a fronte di una prima istanza di liquidazione, la necessità di premunirsi dell'autorizzazione del Tribunale.

5. Anche l'intermediario si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell'art. 11, comma 6, Regolamento.

Il resistente replica a quanto dedotto dal ricorrente sostenendo di aver indicato all'esecutore, già al momento dell'apertura della successione, «*quanto previsto dalla propria normativa interna, in conformità con le vigenti disposizioni di legge*», e di aver fatto presente l'«*opportunità di procedere all'apertura di rapporti intestati agli eredi*» ove trasferire gli strumenti finanziari. L'intermediario sostiene che il ricorrente avrebbe rifiutato di dare corso a tali formalità e pertanto, dopo aver ricevuta l'autorizzazione del Tribunale, di aver assecondato quanto richiesto dall'esecutore testamentario, ancorché con l'inevitabile allungamento dei tempi.

DIRITTO

1. Occorre preliminarmente esaminare – trattandosi di una questione rilevabile anche di ufficio – se sussista, nel caso di specie, la legittimazione ad agire del ricorrente, dal momento che questi non è il titolare del *dossier*, né è il titolare degli strumenti finanziari di cui ha chiesto la liquidazione - i quali appartenevano al testatore, e quindi per effetto della successione sono diventati, come tutti i beni dell'asse ereditario, oggetto della comunione tra gli eredi - agendo piuttosto nella veste di esecutore delle disposizioni testamentarie.

La risposta all'interrogativo richiede, inevitabilmente, una breve premessa sulla natura e sui limiti dei poteri dell'esecutore testamentario.

2. È noto come l'inquadramento della figura dell'esecutore testamentario abbia suscitato, in passato, non pochi dubbi in dottrina, dal momento che esso appare titolare di poteri che non possono essere considerati né quelli di un mandatario *de cuius*, attesa la difficoltà di concepire un mandato *post mortem*, né quelli di un mandatario degli eredi, dal momento che l'esecutore è chiamato a dare esecuzione anche a disposizioni che possono essere indirizzate a realizzare interessi di terzi persino in contrasto con quelli degli stessi eredi: è, in particolare, il caso, come appunto avvenuto nella specie, in cui l'esecutore debba provvedere ad atti funzionali all'attuazione di legati anche attraverso la dismissione di cespiti dell'asse ereditario.

L'opinione oggi prevalente e più accreditata è, dunque, quella che configura l'*esecutore testamentario* alla stregua di un *ufficio di diritto privato*, e dunque ravvisa nell'esecutore un soggetto titolare di un potere indirizzato alla realizzazione di un interesse che assume una connotazione rigorosamente obiettiva, ossia come titolare di un potere funzionale alla corretta attuazione delle disposizioni testamentarie oggettivamente considerate.

3. Collocandosi in questa prospettiva appare chiaro che i poteri dell'esecutore non sono poteri generali di far valere i diritti ereditari – poteri, questi, che spettano evidentemente solo agli eredi – ma semmai poteri strettamente definiti in funzione dell'interesse all'esecuzione di quanto concretamente stabilito nel testamento.

Applicando tali principi al caso oggetto della presente controversia, ne discende, allora, che il potere dell'esecutore testamentario di richiedere la vendita dei titoli presenti nel *dossier* acceso presso il resistente e caduti in successione era sussistente in quanto limitato all'attuazione delle disposizioni del testatore, ossia nel caso di specie a realizzare la liquidità necessaria per dare attuazione ai due legati. Ma certo il potere di disporre dei titoli, proprio perché circoscritto dalla funzione obiettiva dell'attuazione delle disposizioni testamentarie indicate, non poteva comprendere anche il potere di agire per il risarcimento di danni derivanti da una non corretta esecuzione degli ordini di vendita, ovvero il danno da ritardo nella loro liquidazione, dal momento che il ristoro di tale pregiudizio non ha nulla a che vedere con l'attuazione delle disposizioni testamentarie, e poi con la realizzazione della liquidità necessaria per dare esecuzione ai legati.

Ad agire per il ristoro di un eventuale pregiudizio da ritardo nella vendita dei titoli, anche ammesso poi che un ritardo imputabile a negligenza dell'intermediario sia davvero configurabile, sono legittimati solo ed unicamente gli eredi, appunto perché sono costoro che soffrono l'eventuale pregiudizio *sub specie* di minor valore dell'asse.

PQM

Il Collegio respinge il ricorso.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi